

Allegato 3 – Informazione per le collaboratrici in età fertile

Secondo le norme di legge, quando assume una donna in età fertile il datore di lavoro¹ è tenuto a informarla sugli eventuali pericoli connessi all'attività lavorativa durante una gravidanza.

Il rischio di danni alla salute del nascituro è più alto nei primi tre mesi di gravidanza. **In caso di gravidanza presunta o accertata, la collaboratrice deve informare senza indugio il proprio superiore affinché si possano valutare e discutere eventuali rischi legati alla mansione svolta.**



Se si può tutelare la salute della madre e del bambino solo adottando misure di protezione supplementari, l'efficacia delle stesse deve essere verificata periodicamente. Se l'obiettivo di protezione non viene raggiunto, la collaboratrice non può più lavorare nel settore in questione.

Per verificare l'efficacia delle misure di protezione, il medico (ginecologo) deve valutare lo stato di salute della collaboratrice durante la gravidanza o il periodo dell'allattamento. Comunica l'esito della valutazione alla diretta interessata e al datore di lavoro affinché questi possa eventualmente adottare le misure necessarie.

Durante la gravidanza o il periodo dell'allattamento, il datore di lavoro deve trasferire la collaboratrice che svolge un lavoro pericoloso o gravoso in un posto di lavoro equivalente privo di rischi.

Alle collaboratrici incinte o che allattano deve essere offerta la possibilità di sdraiarsi e riposarsi in condizioni adeguate². A tale scopo dovrebbe essere disponibile almeno una branda, se possibile in un locale tranquillo.

1 Pericoli

1.1 Lavori pericolosi e gravosi

Sono considerati pericolosi e gravosi per le donne incinte o le madri che allattano tutti i lavori che, per esperienza, possono avere effetti negativi sulla salute della madre e del bambino. Le seguenti attività sono considerate pericolose o gravose:

- spostamento di carichi pesanti
- movimenti e posture che provocano affaticamento precoce
- lavori che implicano l'esposizione a forze esterne quali urti, scosse o vibrazioni
- esposizione al freddo, al caldo o all'umidità
- rischi da agenti fisici (rumore, radiazioni, pressione)



¹ Per agevolare la lettura è usata solo la forma maschile che ovviamente si riferisce a entrambi i sessi.

² OLL 3 e Indicazioni relative all'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro

File / Versione	10_03_ALL-3 Informazione per le collaboratrici	Creato il 08.10.2012	Verificato il 03.03.2016	Approvato il 06.12.2018
Sostituisce	Information für Frauen 2013	Dott. med. D. Steiner	O. Wettmann	A. Bunge
© AEH	Destinatari			Registro 10 / 1

- rischi da agenti chimici
- rischi da agenti biologici
- lavori nell'ambito di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che, per esperienza, implicano forti sollecitazioni.

1.2 Alleviamento dei compiti

Le collaboratrici incinte che lavorano principalmente in piedi beneficiano, a partire dal quarto mese di gravidanza, di un riposo giornaliero di 12 ore e di una breve pausa supplementare di 10 minuti dopo ogni periodo di 2 ore di lavoro. Dal sesto mese di gravidanza il lavoro in piedi va limitato a un massimo di 4 ore al giorno.

1.3 Regole per gli orari di lavoro

Divieto assoluto di occupazione

- Una collaboratrice incinta non può lavorare più di nove ore al giorno.
- È vietato occupare una collaboratrice durante le otto settimane dopo il parto.
- Una collaboratrice incinta non può prestare lavoro serale o notturno (20:00-06:00) nelle otto settimane precedenti la data prevista del parto.

Altri vincoli

- Durante la gravidanza, dalla nona alla sedicesima settimana dopo il parto e nel periodo dell'allattamento una collaboratrice può essere occupata solo con il suo consenso. Se lo richiede, una donna incinta o una madre che allatta è esentata da lavori per lei gravosi (art. 64 cpv. 1 OLL 1).
- L'azienda deve concedere alle collaboratrici il tempo necessario per allattare o pompare il latte; nel primo anno di vita del bambino, l'allattamento va computato come tempo di lavoro in base ai seguenti criteri:
 - per una durata del lavoro giornaliero fino a 4 ore: almeno 30 minuti
 - per una durata del lavoro giornaliero superiore a 4 ore: almeno 60 minuti
 - per una durata del lavoro giornaliero superiore a 7 ore: almeno 90 minuti.

La collaboratrice ha diritto allo stesso periodo di allattamento retribuito, indipendentemente dal fatto che allatti nello stabilimento o che lasci il posto di lavoro per allattare.

2 Ulteriori informazioni

- Allegato 6 – Informazioni di base sulla tutela della maternità
- Homepage SECO: [Donne incinte e madri che allattano](#)
- Tabella sinottica: [Protezione della maternità e misure di protezione](#)
- Opuscolo: [Maternità – Protezione delle lavoratrici](#)

